

GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DELLE FRAZIONI MULTIMATERIALI LEGGERE, VETRO, CARTA E CARTONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI NEI COMUNI DI AGLIANA, MONTALE E QUARRATA

CIG 5266873916

*Quesito 1): nel disciplinare di gara e negli atti di gara si parla di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale FISE ai soggetti aggiudicatari che eseguiranno il servizio. Si chiede se detto postulato possa essere disatteso alla luce delle ultime sentenze del TAR (tar toscana, sez prima, n. 01159/2013) ove si evidenzia che la stazione appaltante anche pur a mezzo della lex specialis degli atti di gara, non può individuare quale contratto collettivo di lavoro debba essere applicato dalle imprese partecipanti, limitandosi, invero a dover solo accertare che queste applichino un contratto di lavoro regolarmente stipulato dalle rappresentanze sindacali e che sia attinente all'oggetto dell'appalto. Nel caso di specie ***** quale partecipante, intende applicare il contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali in quanto regolarmente stipulato e attinente all'oggetto della gara in quanto comprendente ogni attività industriale svolta da imprese. Laddove, difatti, CIS perseverasse nella propria posizione chiedendo obbligatoriamente l'applicazione del contratto dei Gestori Ambientali, violerebbe il principio cardine della libera determinazione negoziale delle condizioni lavorative da parte delle categorie. Si chiede dunque, per quanto detto, una precisazione volta a dare massima libertà ai concorrenti circa l'applicazione dei contratti di lavoro e svincolando gli stessi da quell'obbligo imposto dalla Lex specialis di aderire al contratto FISE. Il tutto ovviamente in una ottica più ampia che vede la formulazione dell'offerta economica la quale verrebbe elaborata in modo assai diverso in base al contratto applicato ai lavoratori.*

Risposta a quesito 1): il richiamo al CCNL FISE-ASSOAMBIENTE è riferito all'impegno a garantire il passaggio dei dipendenti, in forza al momento della scadenza dell'appalto, dal vecchio al nuovo appaltatore, a prescindere dal CCNL applicato dalla ditta appaltatrice.

*Quesito 2): nel Disciplinare di gara, quando vengono trattati i Consorzi ex art 34 lett B, tipologia di cui ***** fa parte si precisa in capo a chi devono essere posseduti i requisiti di ordine generale e speciale. Ovviamente i requisiti di ordine generale (da intendersi requisiti ex art 38) devono essere posseduti dal Consorzio e da ciascuna consorziata esecutrice del servizio. Quanto al requisito (iscrizione albo gestori ambientali) dalla lettura del Disciplinare (pag 10) parrebbe non sia in capo al consorzio ma alla*

consorziata esecutrice. Mi conferma quindi che non occorre che il consorzio ne sia provvisto a mezzo di avvalimento intergruppo con la propria consorziata esecutrice? Basta che la consorziata esecutrice dimostri la propria iscrizione e che per la relazione organica che intercorre, ne beneficia anche il consorzio senza ricorrere ad Avvalimento?

Quesito 3): Nel disciplinare di gara sempre alla pag. 10 si parla di requisiti speciali (dettati alla pag. 3 dello stesso) che in questo caso pare debbano essere in capo al Consorzio e laddove ne sia sprovvisto, se ne deve dotare in forza di avvalimento. La questione è che data la natura dei Consorzi ex art. 34 lett B, detti requisiti sono in capo al consorzio in forza dell'art 35 ossia per il cd. cumulo alla rinfusa. Quindi sia il fatturato annuo che i servizi analoghi non devono essere posseduti dal Consorzio a mezzo di avvalimento ma questo li possiede già per il fatto che sono stati eseguiti dalle proprie consorziate che, nel caso di specie, sono anche quelle indicate come esecutrici. Per cui si chiede che non sia necessario comprovare detti requisiti di ordine speciale (fatturato e servizi analoghi) a mezzo dell'avvalimento. Basta la sola dichiarazione resa dal Consorzio circa il suo possesso e indicando ovviamente i limiti minimi da Voi richiesti.

Quanto all'ISO essendo già posseduta dal Consorzio nulla da dire.

Risposta a quesiti 2) e 3): i requisiti soggettivi di moralità previsti dal disciplinare di gara, debbono essere posseduti dal consorzio e dalla consorziata che svolgerà il servizio. I requisiti attinenti alla capacità tecnica/economica debbono essere riscontrabili o in capo al consorzio oppure in capo alla consorziata che effettivamente svolgerà il servizio. Qualora nessuno dei due suddetti soggetti dovesse possedere i requisiti tecnici richiesti, si dovrà ricorrere da parte del consorzio all'istituto dell'avvalimento.